

AREA TECNICA
Settore Territorio

Ufficio Pianificazione, Governo del Territorio,
Commercio, VAS e VIA
Referente pratica:
Dott.ssa Alessia Lo Duca
tel. 0332/252784

Nell'eventuale risposta citare il numero di protocollo
indicato nel messaggio di posta elettronica certificata
con cui è trasmesso il presente documento.

Classificazione 7.4.1



Spett.le
COMUNE DI SARONNO
21047 SARONNO (VA)
protocollo@comune.saronno.va.it

Oggetto: trasmissione Decreto Dirigenziale n. 224 del 17.10.2022

Si trasmette il Decreto Dirigenziale n. 224 del 17 ottobre 2022, avente ad oggetto "Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Recupero (PR) conforme al PGT del Comune di Saronno - Parere" e l'allegato "A", firmati digitalmente.

Cordiali saluti

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Lorenza Toson
*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate)*

Allegati: 2

DECRETO N. 224 DEL 17/10/2022

OGGETTO: VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PIANO DI RECUPERO (PR) CONFORME AL PGT DEL COMUNE DI SARONNO - PARERE.

IL DIRIGENTE

VISTI:

- la L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*;
- il D.Lgs. 267/2000, *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*, in particolare l'articolo 107, *Funzioni e responsabilità della dirigenza*;
- la Legge 56/2014, *Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*;
- la L.R. 12/2005, *Legge per il governo del territorio*;
- la L.R. 31/2014 *Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato*;

RICHIAMATI:

- il Decreto Dirigenziale n. 44 del 28.2.2020 di definizione della microstruttura dell'Area Tecnica, come modificato dal Decreto Dirigenziale n. 227 del 30.9.2021;
- il Decreto Presidenziale n. 189 del 28/10/2020 di attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area Tecnica al Dott. Gabriele Olivari con decorrenza dal 1° novembre 2020 e successivi atti n. 158 del 05.07.2021 con decorrenza dal 1° luglio 2021 e n. 275 del 30/11/2021 con decorrenza dal 1° dicembre 2021;
- il Decreto Dirigenziale n. 49 del 17.2.2022, avente ad oggetto *Rinnovo dell'incarico di posizione organizzativa del Settore Territorio – Area Tecnica* per il periodo 1.3.2022 – 28.2.2023;
- il Decreto Dirigenziale n. 69 del 28.2.2022, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.3.2022 sino al 28.2.2023*;
- il Decreto Dirigenziale n. 240 del 30.9.2021, *Individuazione dei responsabili dei procedimenti e delega di funzioni dirigenziali relativamente ai Settori dell'Area Tecnica, dal 1.10.2021 sino al 28.2.2022*;
- gli articoli 25, *Criteri generali in materia di organizzazione* e 26 *Segretario Generale, Dirigenti e Direttore Generale dello Statuto vigente*;

VISTE:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 20 del 14.4.2022, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2022-2024;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 21 del 14.4.2022 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2022/2023/2024;
- la Deliberazione Presidenziale n. 44 del 14.4.2022, di approvazione del Piano esecutivo di gestione (PEG) 2022/2024;

CONSIDERATO che nel Documento Unico di Programmazione 2022-2024, viene individuato, nell'ambito del centro di responsabilità Settore Territorio, l'obiettivo strategico *Pianificazione, governo e tutela del territorio provinciale* (Missione/Programma: 0801 Urbanistica e Assetto del Territorio) e l'obiettivo operativo 1.1.1 *Pianificazione territoriale e urbanistica*;

DATO ATTO che quanto disposto con il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

PRESO ATTO che:

- il PTCP è stato approvato in data 11.04.2007, con Deliberazione del Consiglio Provinciale P.V. 27 ed ha acquistato efficacia in data 02.05.2007 in seguito alla pubblicazione dell'avviso di definitiva approvazione dello stesso sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, serie inserzioni e concorsi n. 18, del 2 maggio 2007;
- è stata approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale con Deliberazione di Consiglio Regionale n. XI/411 del 19.12.2018, il cui avviso è stato pubblicato sul BURL, Serie Avvisi e Concorsi n. 11 del 13.3.2019;

RILEVATO che:

- l'articolo 4, *Valutazione ambientale dei piani*, L.R. 12/2005, al comma 1 stabilisce: «Al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ed assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la Regione e gli enti locali, nell'ambito dei procedimenti di elaborazione ed approvazione dei piani e programmi di cui alla direttiva 2001/42/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e successivi atti attuativi, provvedono alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall'attuazione dei predetti piani e programmi»;
- il medesimo articolo, al comma 2, precisa che: «sono sottoposti alla valutazione di cui al comma 1 il piano territoriale regionale, i piani territoriali regionali d'area e i piani territoriali di coordinamento provinciali, il documento di piano di cui all'articolo 8, nonché le varianti agli stessi»;
- il medesimo articolo, al comma 2 bis, precisa che: «le varianti al piano dei servizi, di cui all'articolo 9, e al piano delle regole, di cui all'articolo 10, sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS, fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'articolo 6, commi 2 e 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) »;
- il D.Lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*, nella Parte Seconda, stabilisce anche le procedure per la valutazione ambientale strategica;
- la L.R. 31/2014 detta disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato;
- la Deliberazione del Consiglio Regionale del 13.03.2007 – n. VIII/351, detta gli indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 10.11.2010, n. 9/761, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 29 giugno 2010, n. 128, con modifica ed integrazione delle dd.g.r. 27 dicembre 2008, n. 8/6420 e 30 dicembre 2009, n. 8/10971* approva i nuovi modelli metodologici procedurali e organizzativi;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 25.07.2012, n. 9/3836, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, Serie Ordinaria n. 31 del 03.08.2012, avente ad oggetto *Determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi - VAS (art. 4, L.R. n. 12/2005; d.c.r. n. 351/2007) – Approvazione allegato 1u* riguarda il modello metodologico, procedura e organizzativo della valutazione ambientale di piani e programmi (VAS) – variante al piano dei servizi e piano delle regole;

CONSIDERATO che la Provincia, in qualità di ente territorialmente interessato, è chiamata a partecipare ai processi di valutazione ambientale/verifiche di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica ed esprime il proprio parere nell'ambito del processo in corso;

CONSIDERATO che l'istruttoria relativa ai procedimenti di valutazione di compatibilità e di valutazione ambientale strategica viene svolta dal Settore Territorio dell'Area Tecnica (già Area 4), supportato dal gruppo di lavoro costituito con Decreto del Direttore Generale n. 97 del 27.11.2017, avente ad oggetto *Costituzione gruppo di lavoro multidisciplinare - in materia di valutazione/verifica di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e di valutazione ambientale di piani e programmi attinenti alla pianificazione territoriale, urbanistica e forestale (L.R. 12/2005) - ed approvazione delle Modalità Operative e di funzionamento*, già costituito con precedente Decreto n. 91/2014;

VISTE le comunicazioni del Comune di Saronno:

- nota acquisita al protocollo in data 08.09.2022, n. 41132 avente ad oggetto "Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica - piano di recupero via Micca 11, comunicazione messa a disposizione rapporto preliminare";
- nota acquisita al protocollo in data 08.09.2022, n. 41134 avente ad oggetto "Verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica per piano di recupero via Micca 11, convocazione conferenza di verifica", che convoca la citata conferenza per il prossimo 26 ottobre;

PRESO ATTO che il Comune di Saronno ha approvato il Piano di Governo del Territorio con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2013 e il relativo avviso è stato pubblicato sul BURL - Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09.10.2013; inoltre l'Amministrazione ha prorogato la validità del Documento di Piano con DCC n. 60 del 06.10.2018;

CONSIDERATO che, ai sensi delle vigenti disposizioni, entro trenta giorni dalla messa a disposizione della documentazione sul sito web regionale SIVAS (Sistema Informativo Lombardo Valutazione Ambientale Piani e Programmi) – vale a dire entro il 20.10.2022 – deve essere inviato il parere di competenza all'Autorità competente per la VAS ed all'Autorità procedente;

DATO ATTO che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente al PR in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 21.09.2022 è stato attivato il gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare citato;
- si è conclusa l'istruttoria finalizzata all'espressione del parere della Provincia;

ESAMINATO l'allegato documento tecnico datato 14.10.2022 (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del Piano di Recupero conforme al PGT del Comune di Saronno;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale;

ATTESTATA la regolarità tecnica del presente atto e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

RICHIAMATO il Decreto presidenziale n. 129 del 22.12.2014, atto di indirizzo in merito all'assunzione di alcuni provvedimenti;

DECRETA

1. DI APPROVARE gli esiti dell'istruttoria contenuti nell'allegato documento tecnico datato 14.10.2022 (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, relativo alla verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica del PR conforme al PGT del Comune di Saronno;
2. DI RITENERE che il PR non debba essere assoggettato a VAS, fermo restando quanto osservato in merito agli opportuni approfondimenti sugli effetti dell'intervento nel contesto paesaggistico urbano;
3. DI SEGNALARE che il PR - non introducendo modifiche al Piano delle Regole ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 15, comma 5, L.R. 12/2005 o al quadro previsionale e strategico del Documento di Piano - non è soggetto a valutazione di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di valutazione ambientale strategica in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate; conseguentemente il PR non sarà valutato neppure rispetto alla coerenza con i criteri del PTR;
4. DI PRECISARE che il parere in oggetto riguarda esclusivamente la verifica di assoggettabilità a valutazione ambientale strategica inerente al PR in argomento, mentre è escluso qualsiasi sindacato in merito alla legittimità degli atti, che la normativa pone in capo al Comune;
5. DI SEGNALARE che, a seguito di Accordo con la Regione Lombardia, la competenza all'attività di controllo della fornitura digitale relativa agli atti del PGT, è stata trasferita alla Provincia, alla quale pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di verifica, unitamente alla richiesta di pubblicazione sul BURL, successivamente all'approvazione del PR conforme al PGT. Le modalità per la trasmissione

in formato digitale al fine della pubblicazione dell'avviso di approvazione definitiva sul BURL ed i relativi fac-simile della lettera di richiesta sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Varese al seguente link: <http://www.provincia.va.it/code/25489/Richiesta-pubblicazione-avviso-approvazione-PGT-sul-BURL>;

6. DI TRASMETTERE il presente atto al Comune di Saronno;

7. DI DARE ATTO che:

- è stato rispettato il termine di conclusione del procedimento, scadente il 20.10.2022 (conferenza di valutazione il 26.10.2022);
- il presente provvedimento resterà pubblicato sul sito web provinciale nella sezione *Amministrazione trasparente – Pianificazione e governo del territorio* ex art. 39 del D.Lgs. 33/2013;
- quanto disposto con il presente decreto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;
- il responsabile del Settore Territorio ed il responsabile del presente procedimento è la Dott. Lorenza Toson;
- ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del 1° comma dell'articolo 30, "Obbligo di astensione" del vigente *Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi*, non si rileva alcun conflitto di interessi, nemmeno potenziale, relativamente ai componenti del gruppo di lavoro intersettoriale e multidisciplinare che hanno partecipato all'istruttoria, al Responsabile dell'Istruttoria, al Responsabile del Procedimento nonché Responsabile di Settore ed al Dirigente competente ad adottare il provvedimento finale.

IL DIRIGENTE
OLIVARI GABRIELE

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

n. 1 allegato

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEL PIANO DI RECUPERO CONFORME AL PGT DI SARONNO**
ai sensi della DCR 13/03/2007 n. 351, della DGR 10/11/2010 n. 761 e della DGR 25/07/2012 n. 3836

1 – PREMESSE

In data 21.09.2022 il Comune di Saronno ha messo a disposizione su SIVAS, in applicazione delle procedure stabilite con DCR n. 351/2007 e DGR nn. 761/2010 e 3836/2012, la documentazione¹ per la verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Recupero (PR) sito in Via Micca, 11.

Si precisa che l'Amministrazione è dotata di PGT approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 15.06.2013, pubblicato sul BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 41 del 09.10.2013 (a cui sono seguite diverse Varianti parziali) e che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 06.10.2018 essa ha provveduto a prorogare la validità del Documento di Piano ai sensi dell'art. 5, comma 5, della LR n. 31/2014 come modificata dalla LR n. 16/2017.

2 - CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il Rapporto Preliminare valuta un PR conforme al PGT del Comune di Saronno relativo all'intervento per la demolizione e successiva ricostruzione di un edificio residenziale in Via Micca n. 11.

Tale intervento si localizza in ambito urbano e l'area, nello specifico, è urbanisticamente classificata dal Piano delle Regole (PdR) comunale vigente tra gli ambiti del "tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina – nuclei di antica formazione".

L'area d'interesse ha una superficie di 572,86 mq e la volumetria costruita è pari a 3.917,10 mc.

Il progetto prevede che il nuovo edificio abbia un volume inferiore a quello dell'edificio demolito.

Il ripostiglio e le autorimesse presenti attualmente nel cortile interno verranno anch'essi smantellati e sostituiti da posti auto scoperti direttamente accessibili da spazio pubblico e da un elevatore per auto per accedere al piano interrato dove saranno realizzate le autorimesse.



La facciata nord dell'edificio in essere, prospiciente Via Micca, è caratterizzata dalla simmetria delle finestre e delle aperture al piano terra.

Questo piano è arricchito con una zoccolatura a fasce orizzontali in basso rilievo e le finestre sono perimetrate con cornici sempre in basso rilievo. La facciata interna non presenta elementi di pregio architettonico.

Il fabbricato, la cui data di costruzione è riconducibile ai primi decenni del secolo scorso, è costituito da quattro piani fuori terra e un piano interrato, il piano terra ha destinazione commerciale.

La corte interna presenta una pavimentazione impermeabile in parte in cls e in parte in acciottolato cementato con cls.


Il nuovo edificio avrà un'unità commerciale al piano terra mentre ai piani superiori saranno realizzate cinque unità residenziali.

¹ Rif. note PEC nn. 41132 e 41134 del 08.09.2022.

Il fronte su Via Micca verrà ricostruito con le stesse caratteristiche tipologiche di quello esistente. Il nuovo edificio avrà però alcune variazioni rispetto alla sagoma del fabbricato attuale:

- spostamento del colmo con lieve aumento dell'altezza mantenendo comunque invariata la quota d'imposta della gronda su Via Micca e la pendenza delle falde;
- inserimento di lucernari e di una "tasca" nella copertura per la creazione di un terrazzo al piano terzo sottotetto, tali elementi saranno però posti in allineamento con le aperture della facciata;
- apertura di nuove finestre nel prospetto sul cortile interno con realizzazione di balconi chiusi su tre lati.

Di seguito si riportano il prospetto su Via Micca dell'edificio da demolire (immagine a sinistra) e il fotoinserimento dell'edificio previsto (immagine a destra).



Il Rapporto Preliminare, dopo aver descritto l'intervento, ne indaga i possibili impatti ambientali ed esclude la necessità di assoggettare il PR alla procedura di VAS.

3 - CONFERENZA DEI SERVIZI INTERNA (GRUPPO DI LAVORO)

3.1 Finalità e limiti dell'istruttoria

L'istruttoria della documentazione presentata è svolta in stretta osservanza delle competenze provinciali e senza riferimento alcuno a profili inerenti alla legittimità degli atti.

3.2 Attività del Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare

Il Gruppo di Lavoro intersettoriale e multidisciplinare, nominato con decreto del Direttore Generale, è stato attivato in tempo utile per effettuare le istruttorie di competenza dei singoli Settori.

4 - ISTRUTTORIA FINALIZZATA ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE DELLA PROVINCIA

In riferimento ai criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi definiti all'allegato II della DCR VIII/351 del 13.03.07, rispetto alle caratteristiche del PR (punto 1 dei criteri regionali) e per quanto riguarda le caratteristiche degli effetti e delle aree interessate (punto 2 dei criteri regionali), si ritiene di non dover evidenziare particolari elementi di attenzione rispetto alle diverse tematiche di competenza dell'Ente se non per quanto riguarda gli aspetti legati al paesaggio.

Dal **punto di vista paesaggistico** il PR non comporta utilizzo di nuove aree inedificate e non risulta sottoposto a particolari vincoli se non alle limitazioni proprie del Piano delle Regole per l'ambito.

In riferimento alle indicazioni del PTCP per gli ambiti di rilevanza paesaggistica, i centri storici e la viabilità storica, trattati agli artt. 65-68 delle NdA, si ritiene che le modifiche introdotte dal PR incidano a livello paesaggistico visto che la localizzazione dello stesso è al margine del centro storico.

Con riguardo, ad esempio, ai profili caratteristici del contesto e alla percezione dell'opera dall'asse di principale percorrenza (Via Micca), le immagini presenti nel Rapporto Preliminare (riportate anche al paragrafo 2 del presente parere) sono relative ai prospetti dell'edificio (attuale e futuro) ma non sono riferite

alla medesima prospettiva, per cui non è ben chiaro se il fronte dell'edificio su Via Micca sia effettivamente ricostruito fedelmente, come dichiarato nell'elaborato.

Inoltre, si evidenzia che non sono presenti né immagini, né prospetti o rendering dell'edificio attuale e di quello in progetto dal lato della corte tanto più che, come descritto nel RP, il nuovo fabbricato, da questo lato, sarà morfologicamente differente dall'originale.

Si ritiene che gli effetti sulla percezione del contesto urbano derivanti da tali modifiche, così come dalle scelte cromatiche debbano essere meglio valutati, in particolare nell'ambito del procedimento di autorizzazione paesaggistica.

Di seguito si esprimono le ulteriori osservazioni dell'Ente, declinate nelle diverse tematiche, utili al perfezionamento degli atti prima dell'adozione del PR.

Rispetto al tema del **recapito dei reflui** si evidenzia che il territorio comunale di Saronno ricade nell'agglomerato "AG01203401", servito dall'impianto "DP01203401 - Caronno Pertusella", con potenzialità massima di trattamento di 400.000 AE (Abitanti Equivalenti) e 113.411 AE trattati.

L'intervento prevede la demolizione e ricostruzione di un edificio in via Micca configurato da un'unità commerciale e cinque unità residenziali, oltre a posti auto e autorimessa; non viene però indicato il carico insediativo in termini di abitanti equivalenti determinato dall'attuazione dell'intervento.

A tal proposito, si può ragionevolmente affermare che i carichi apportati dalla realizzazione delle unità immobiliari previste non determinino particolari criticità per l'impianto.

Nella documentazione si riporta che le acque reflue domestiche "saranno raccolte e recapitate alla fognatura comunale, previo accumulo in una Vasca Imhoff con pozzetto di ispezione, secondo normativa vigente"; si fa, tuttavia, presente che il Regolamento del Servizio Idrico del gestore Alfa S.r.l. prevede, all'articolo 49 - Vasche Imhoff e fosse biologiche:

1. Fatto salvo quanto previsto negli articoli successivi, gli allacciamenti alle reti fognarie pubbliche servite da impianti di trattamento dei reflui urbani, devono essere eseguiti senza interposizione di sistemi di pretrattamento dei reflui domestici (Imhoff, fosse biologiche). Le reti di fognatura interne devono adeguarsi alla presente disposizione nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore in funzione delle caratteristiche infrastrutturali della rete fognaria.

2. Ferma restando l'esistenza di divieti da parte delle Autorità sanitarie competenti, il Gestore potrà derogare al criterio di cui sopra nel caso in cui, per condizione delle strutture fognarie e/o depurative esistenti, risulti opportuno effettuare il pretrattamento dei reflui domestici.

È pertanto necessario, prima della realizzazione dell'intervento, interfacciarsi con il gestore Alfa S.r.l. e si ricorda, comunque, che gli edifici di nuova costruzione dovranno essere allacciati alla pubblica fognatura nel rispetto del nuovo R.R. n. 6/2019.

Si prende, infine, atto che le acque meteoriche verranno scaricate in un sistema di raccolta delle acque bianche che convoglierà in pozzi perdenti, che saranno dimensionati conformemente alla normativa regionale sull'invarianza idraulica.

In tema di **tutela e gestione delle risorse idriche**, nonché del contenimento e del governo dei consumi idrici, di cui agli articoli 93, 94 e 95 delle NdA del PTCP, non si rilevano criticità relativamente all'esclusione del PR in oggetto dalla procedura di VAS.

Per quanto riguarda l'**aspetto viabilistico** non emergono criticità, non si ritiene pertanto necessario attivare la procedura di VAS e non si individuano elementi di non compatibilità con il PTCP.

Non si delineano interferenze delle opere previste, situate nel TUC, rispetto agli obiettivi di tutela e sviluppo della **rete ecologica** provinciale e regionale.

Dal **punto di vista geologico** si ricorda che il PR dovrà essere corredato anche da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, c.d. "Allegato 6", che con esso andrà adottato e approvato.

5 - NOTE

In relazione al procedimento in corso, si segnala che il Piano di Recupero – non introducendo modifiche al Piano delle Regole - non è soggetto a valutazione di compatibilità con il PTCP, fatte salve eventuali modifiche, discendenti dal processo di VAS in corso, che dovranno essere debitamente segnalate e valutate; il PR non sarà valutato nemmeno rispetto alla coerenza con i criteri del PTR per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo (approvati dal Consiglio regionale con Deliberazione n. 411 del 19.12.2018).

6 - ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Visti gli esiti dell'istruttoria si ritiene che il PR non debba essere assoggettato a VAS, fermo restando quanto osservato in merito agli opportuni approfondimenti sugli effetti dell'intervento nel contesto paesaggistico urbano.

Varese, 14.10.2022

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Arch. Melissa Montalbetti

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Lorenza Toson

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa.